

STUDIO LEGAL [redacted]  
Avv. [redacted] Avv. [redacted]  
Via [redacted] (NA)  
tel. e fax [redacted]  
cell. 33 [redacted]  
e-mail studiolegale [redacted]

ORIGINALF

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

Udienza di discussione del 10.10.2017 Giudice Ill.ma Dott.ssa E. Tomassi

R.G. n. 4345/2017

**COMPARSA DI COSTITUZIONE CON CONTESTUALE**  
**DOMANDA RICONVENZIONALE**

**PER**

Per CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE (C.F.: 80027390584) con sede in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, in persona del suo Presidente pro tempore, legale rappresentante, Avv. Nunzio Luciano, rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. [redacted] presso il quale è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (Na) alla [redacted], giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 170 co. 4 c.p.c, a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Fax [redacted] P.E.C.: [redacted]@avvocatinapoli.legalmail.it,

-resistente/ricorrente in via riconvenzionale-

**CONTRO**

AVV. RENELLA GIOVANNA rapp.ta e difesa da se stessa elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Napoli alla piazza Nicola Amore n. 6;

-ricorrente-

**NONCHE'**

EQUITALIA Servizi di Riscossione S.p.A. in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via R. Bracco n. 20;



-resistente-

nel Giudizio

tra le stesse parti pendente, iscritto al n. 4345 dell'anno 2017 di Codesta Sezione, assegnato alla cognizione del Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elisa Tomassi, la cui udienza di discussione è fissata per il giorno 10 ottobre 2017.

Fatto e diritto

L' Avvocato Giovanna Renella, nata a Pomigliano d'Arco il 07.12.1973, Ordine Forense di Napoli è iscritta all'albo professionale dal 2013 ed alla Cassa dal 2014.

**Motivi del ricorso:**

L'Avv. Renella ha proposto opposizione alla cartella esattoriale inerente al ruolo 2016, nel quale risultano iscritti i contributi minimi del 2014, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 869,26.

La ricorrente contesta la notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale nonché l'iscrizione alla Cassa, rilevando l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 legge 247/2012 e del relativo regolamento di attuazione adottato dalla Cassa.

**Conclusioni di parte ricorrente:**

Parte ricorrente, nell'eccepire diversi pretesi profili di illegittimità della cartella esattoriale, nonché nel merito, la non debenza dei contributi richiesti per inesistenza della notifica a mezzo PEC, per nullità della cartella esattoriale, nonché per illegittimità costituzionale dell'art. 21 L. n. 247/2012, ha chiesto l'emissione dei provvedimenti di Giustizia che di seguito integralmente si riportano:

“.....(omissis).....  
che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia così provvedere:

*In Via Preliminare,*

- 1) *Voglia disporre la sospensione della cartella di pagamento e dei relativi ruoli recati dalla Cartella di Pagamento n. 071 2017 00019959 90;*
- 2) *Voglia dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità della Cartella di Pagamento n. 071 2017 00019959 90, inviata a mezzo PEC e, conseguentemente, annullarne e revocarne i relativi ruoli e sanzioni.*

*Nel Merito,*

- a) *ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimettere con ordinanza alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità delle norme Art. 6 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 10/2/1996 n. 103, e dell'art. art. 21 comma 8, 9 e 10 della L.31/12/2012 n. 247,*

*e del connesso e consequenziale art.2 del Regolamento Contributi emanato dalla Cassa Forense ( sia ante che post 2013) che stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e che stabilisce un contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto a prescindere da ogni e qualsiasi proporzionalità con il reddito prodotto, emanando in tal senso gli opportuni provvedimenti,*

*-b) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei suddetti Regolamenti dei contributi emanati da Cassa Forense , per la verifica delle loro conformità rispetto all'art. 15 comma 1 e dell'art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e ciò ai sensi dell'art. 267 TFUE,*

*-c) nel merito accogliere la presente impugnazione annullando la Cartella impugnata per le motivazioni suddette. ....”.*

L'adito Giudice Dott.ssa Elisa Tomassi, con decreto del 21.03.2017 ha fissato udienza di discussione per il giorno 9 giugno 2017 rigettando la richiesta di sospensione della esecuzione del ruolo.

All'udienza stessa, l'Ill.mo Giudicante, preso atto della mancata notifica all'ente impositore Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ha disposto la rinotifica del ricorso e del verbale di udienza rinviando la causa per la discussione al giorno **10 ottobre 2017**.

.....

### **Eccezione preliminare**

Si eccepisce preliminarmente la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sì come modificato dall'art. 38 del D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, con conseguente l'inammissibilità del ricorso stesso, per la mancata indicazione del valore della controversia.

.....

Premesso quanto innanzi, la resistente Cassa, a mezzo del sottoscritto Avv. [REDACTED] suo procuratore e difensore, in relazione alla proposta domanda, con ogni riserva di eventuali ulteriori e più ampie deduzioni, da volgersi in sede di discussione, anche a seguito delle difese che saranno articolate dalla controparte, allo stato impugnando integralmente la proposta opposizione, sottopone all'Ill.mo Giudice Adito le seguenti

### **OSSERVAZIONI**

#### **Sui presunti vizi della cartella esattoriale e sulla carenza di legittimazione passiva**

In ordine alle contestazioni formulate circa i presunti vizi ella cartella esattoriale, si rileva in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso relativamente alle dette doglianze, essendo stato

proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella ex art. 617 c.p.c..

Per ciò che concerne le contestazioni relative alla mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata, si rileva altresì il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per quello che concerne i vizi della procedura esattoriale contestati dalla ricorrente, in quanto, ai sensi dell'art. 18/VI L. 576/80, la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, mentre la Cassa si limita a compilare i ruoli.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che, recentemente, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1834/2016, in una vertenza avente come parte la Cassa, pur avendo annullato la cartella esattoriale impugnata per vizi della procedura, ha, tuttavia, condannato il ricorrente al versamento diretto alla Cassa dei contributi ivi iscritti, ritenuti comunque dovuti.

I giudici hanno messo in evidenza che, alla base della cartella esattoriale, vi è l'affermazione di un diritto di credito che trova nella legge la sua fonte diretta.

Il giudizio instaurato dal debitore, pertanto, nella forma dell'opposizione ha ad oggetto un diritto sostanziale.

Dunque, anche in ipotesi di accoglimento delle contestazioni formali formulate dall'opponente, resta ferma la possibilità per il Giudice di valutare nel merito la sussistenza del credito e, quindi, di procedere alla condanna mediante la formulazione di un titolo esecutivo giudiziale (*Corte d'Appello di Milano, n. 993/2015, Trib. Cosenza n. 326/2016 Trib. Roma, n. 3529/2014*).

In merito, si rammenta il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui *"in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo"* (Cass, 6.8.2012, n.14149).

Il giudice di merito, pertanto, non può limitarsi ad affermare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma al cospetto di una specifica richiesta formulata dall'Ente previdenziale, deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'Ente impositore al pagamento della contribuzione (*in tal senso: Cass, n. 9310/2014*).

Si chiede, pertanto, nel caso di accoglimento delle sollevate eccezioni formali, con conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato, l'accertamento del credito della Cassa Forense e la condanna della professionista al pagamento diretto all'Ente delle somme residue ancora iscritte ai ruoli, oltre interessi ex art. 18, L. 576/1980 dal dovuto al saldo, spiegando all'uopo apposita domanda riconvenzionale.

### **Sulla eccepita mancata preventiva contestazione ex art. 35 L. n. 689/81**

In merito alla mancata preventiva contestazione ex art. 35 legge 689/81, si rileva che la detta normativa è applicabile esclusivamente alle sanzioni mentre nel caso di specie nel ruolo 2016 sono stati iscritti i contributi minimi del 2014, oltre interessi (Cass., n. 1584/2010; Corte Appello Napoli, n. 7075/2012).

Si osserva, inoltre, che la Cassazione, nella sentenza n.3269/2009, ha ritenuto che *“nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal d. Lgs. 46/1999, artt. 24 e segg., la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l’iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell’istituto ....omissis... il procedimento per la riscossione dei contributi previdenziali è dunque diverso da quello diretto alla riscossione di sanzioni amministrative disciplinato dalla legge 689/1981 che prevede come obbligatoria e necessaria la preventiva notifica del verbale di accertamento”* (in senso conforme: Cass., n. 18691/2008; Trib. Roma, n. 4068/2016; n. 1602/2016 e del 31.03.2016).

### **Sull’obbligo di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo Professionale, a prescindere dal requisito della continuità professionale, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247/12 e del relativo Regolamento di attuazione emanato dalla Cassa.**

L’art. 21, comma 8, della legge n. 247/12 dispone che *“l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”* e il successivo comma 9 stabilisce che *“la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”*. Il comma 10, poi dispone che *“non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*.

La Cassa Forense ha dato attuazione al comma 9 della legge di riforma professionale con il proprio regolamento, che è stato approvato dal Comitato dei Delegati (organo collegiale della Cassa Forense rappresentativo dell’avvocatura su base elettorale, deputato, tra l’altro,

all'adozione di norme regolamentari, in base all'art. 11, comma 2, dello statuto dell'Ente) in data 31 gennaio 2014 e, dunque, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/12, termine peraltro evidentemente ordinatorio, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, anche in ragione della mancanza di un'espressa previsione di tipo sanzionatorio o alternativo in caso di mancato rispetto di tale termine, trattandosi di questione la cui potestà regolamentare rimane sempre in capo alla Cassa per espressa previsione normativa (*D.Lgs. 509/94 in materia di privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria*), di cui si dirà meglio più innanzi.

Il Ministero competente, con comunicazione in data 5 giugno 2014, ha formulato osservazioni al regolamento approvato dalla Cassa, richiedendo alcune integrazioni e modifiche, che lo stesso Comitato dei Delegati ha apportato nella seduta del 20 giugno 2014, dandone comunicazione al Ministero in data 26 giugno 2014, cui ha fatto seguito l'approvazione ministeriale in data 7 agosto 2014 e la successiva pubblicazione nella G.U. del 20 agosto 2014, con entrata in vigore del regolamento il giorno successivo, 21 agosto 2014, in ragione di quanto previsto all'art. 14 del regolamento medesimo.

Il regolamento approvato è conforme alla prescrizione normativa di cui all'art. 21, comma 9, della legge n. 247/12, in quanto individua espressamente i "*minimi contributivi*" dovuti dai soggetti che non raggiungono determinati parametri reddituali. In particolare, si fa presente che legge n. 576/80, di riforma del sistema previdenziale forense, aveva introdotto l'obbligo del pagamento dei minimi contributivi annuali per tutti gli iscritti che esercitassero l'attività professionale forense con continuità (*art. 10, comma 2, della legge n. 576/80*), previsione poi riportata in tutti le successive modifiche normative e/o regolamentari.

In particolare, l'art. 7 del regolamento in questione prevede per il 2014, al comma 1, un contributo soggettivo minimo (il contributo soggettivo è calcolato in proporzione al reddito Irpef dichiarato ed è finalizzato alla costituzione del trattamento pensionistico) di € 2.780,00 annui, un contributo minimo integrativo (il contributo integrativo è calcolato in percentuale sul volume d'affari dichiarato, ha natura solidaristica, è percepito dal cliente dell'avvocato e riversato alla Cassa) di € 700,00 annui e un contributo di maternità (*ex D.Lgs. n. 151/01, finalizzato al riconoscimento dell'indennità di maternità*) di € 151,00 annui. Il contributo minimo soggettivo, peraltro, viene ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa (*comma 2 dell'art. 7*), per coloro che erano già iscritti agli albi, ma non alla Cassa, alla data di entrata in vigore del regolamento e a prescindere dall'età (*art. 12, comma 3, del regolamento*), ferme restando le percentuali per i contributi in autoliquidazione in base al reddito percepito.

Tale contributo viene ulteriormente ridotto della metà per i percettori di reddito inferiore a € 10.300,00, con la conseguenza che l'importo da corrispondere, per i neoiscritti con reddito inferiore a € 10.300,00, è pari a € 695,00 annui, avendo peraltro gli stessi assicurata una copertura previdenziale e, nell'immediato, tutela assistenziale piena.

Il sistema previdenziale forense, infatti, prevede il pagamento di un contributo minimo in quanto viene assicurata a tutti gli iscritti una pensione minima.

Per quanto riguarda il contributo integrativo, il minimo non è dovuto per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa e, per i successivi quattro anni, è ridotto alla metà, fermo restando il 4% dovuto sull'effettivo volume d'affari percepito.

Peraltro, il regolamento prevede tutta una serie di agevolazioni, benefici e esoneri per situazioni particolari, in conformità alla legge-delega (*artt. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento*).

Ma la vera novità del regolamento riguarda il profilo contributivo, con specifico riferimento ai percettori di reddito sotto la soglia di € 10.300,00 annui (soglia prevista dalla normativa precedente per la continuità professionale, che determinava obbligo di iscrizione alla Cassa) per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa.

Per costoro è stato introdotto un percorso di ingresso nel sistema previdenziale forense più flessibile, che prevede il pagamento del contributo soggettivo minimo dovuto (in misura piena o ridotta, secondo le previsioni dell'art. 7), per la metà nello stesso anno di competenza e per la restante metà entro lo spirare dell'ottavo anno di iscrizione alla Cassa, in modo facoltativo.

A fronte di tale facoltatività si introduce il concetto, sinallagmatico sul piano previdenziale, che l'accreditamento dell'intero anno a fini contributivi è riconosciuto solo in caso di intero pagamento dei contributi minimi dovuti, mentre, in mancanza del saldo (facoltativo), entro il termine ultimo stabilito (31 dicembre dell'8° anno di iscrizione alla Cassa), saranno accreditati solo 6 mesi di anzianità contributiva.

La soluzione tecnica, oltre ad apparire di buon senso e tale da non gravare sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente nel medio e lungo periodo è stata, di fatto, mutuata dalla gestione speciale INPS che, come è noto, in caso di versamenti annui inferiori ad E. 4.256,96 (rif. Anno 2013) procede ad una "*contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato*" (*cfr. circolare INPS n. 27 del 12.02.2013 che richiama espressamente l'art. 2, comma 29, L. 335/95*).

La scelta di ancorare il livello di "flessibilità" al semestre anziché alla singola mensilità trae origine e fondamento dalla specificità del sistema previdenziale forense (che calcola l'anzianità contributiva in termini di annualità) e dallo stesso comma 9 della legge n. 247/12 che

contempla, comunque, la previsione di un contributo minimo, sia pure ridotto, anche per questa categoria di professionisti a basso reddito.

In ogni caso, è una scelta discrezionale della Cassa nell'ambito della sua autonomia e discrezionalità (di cui si scriverà meglio più avanti) che non può essere sindacata in questa sede. Pertanto, rispetto alla precedente normativa, che pure prevedeva il presupposto della continuità professionale per una regolare iscrizione alla Cassa (*art. 22 della legge n. 576/80*) - continuità che la stessa norma (*art. 22, comma 2, della legge n. 576/80*) collegava al raggiungimento di un reddito minimo e di un volume d'affari minimo, così rendendo obbligatoria l'iscrizione alla Cassa -, la disciplina appena approvata prevede agevolazioni notevoli per i nuovi iscritti alla Cassa, addivenendo a una riduzione del contributo soggettivo minimo dovuto fino al 25%, nulla essendo dovuto a titolo di contributo integrativo minimo.

La nuova disciplina dell'ordinamento professionale, prevede, tra l'altro, a differenza che in passato, che la continuità nell'esercizio professionale è presupposto per la permanenza dell'iscrizione all'albo (*art. 21, comma 1, della legge n. 247/12*).

Inoltre la Cassa, pur perseguendo finalità pubblicistiche, che ne giustificano la soggezione alla vigilanza ministeriale, non soddisfa un interesse generale, ma semplicemente categoriale, al che corrisponde l'obbligo di iscrizione e contribuzione da parte degli appartenenti alla categoria professionale di cui la Cassa è esponente (*in termini Corte cost., 18.07.1997, n. 248*) (*così T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 16.4.2007, n. 3246, nella quale è stata negata la giurisdizione amministrativa in una controversia riguardante la contestazione delle elezioni del Comitato nazionale dei delegati della Cassa Forense*).

Peraltro, il ricorso è inammissibile perché non sono state impugnate le deliberazioni del Comitato dei Delegati della Cassa del 31 gennaio e del 20 giugno 2014, approvate dai provvedimenti ministeriali che costituiscono l'unico oggetto dell'impugnazione (non bastando, come è noto, la generica formula dell'impugnazione di tutti gli atti presupposti).

La completezza dell'impugnazione è onere che grava sul ricorrente, in questo caso rimasto inosservato.

Il ricorso è inammissibile, poi, perché si chiede che il Tribunale sostituisca il suo apprezzamento a quello della Cassa e dei Ministeri vigilanti nella determinazione degli interventi più opportuni per ottemperare agli obblighi di legge relativamente alla stabilità dell'Ente in relazione alla pretesa di non pagare un contributo minimo e alla introduzione del sistema "contributivo".

La stabilità delle gestioni degli enti previdenziali privatizzati è essenziale per la garanzia



dell'erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, anche in un futuro ragionevolmente prevedibile. La scelta delle soluzioni tecniche per assicurare la stabilità della gestione è affidata alla discrezionalità tecnica degli enti, ovviamente sotto il controllo dei Ministeri vigilanti, discrezionalità che si esercita in base a precisi ed oggettivi dati di fatto e calcoli attuariali. Come è ben noto, sulla discrezionalità tecnica il Giudice amministrativo esercita un controllo che non può comportare la sua sostituzione all'Ente. Infatti: *“come la giurisprudenza amministrativa ha più volte rilevato, le valutazioni espressione di discrezionalità tecnica possono essere censurate in sede giurisdizionale soltanto quando risulti la loro palese inattendibilità anche sotto il profilo tecnico. Quando cioè risulti che il risultato raggiunto dall'Amministrazione, a prescindere dalla sua fisiologica opinabilità, si colloca comunque al di fuori da quei limiti di naturale elasticità sottesi al concetto giuridico indeterminato che l'Amministrazione è chiamata ad applicare, risultando, così, in tutto o in parte inattendibile. Inattendibilità che, è bene ribadirlo, oggi può essere scrutinata dal giudice amministrativo non solo sotto il profilo estrinseco e formale (alla luce del comune buon senso), ma anche sotto il profilo intrinseco, cioè in base alle stesse regole tecniche applicate dall'Amministrazione”* (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 10.9.2009, n. 5455).

Come anche il T.A.R. Lazio ha recentemente ricordato (a proposito del sindacato su operazioni concorsuali, ma enunciando principi generali), l'apprezzamento tecnico *“è censurabile unicamente per superficialità, incompletezza, incongruenza e disparità tali da configurare un evidente eccesso di potere, occorrendo a tal fine che siano riscontrate macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione”* (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 5.1.2010, n. 47). E specificamente sempre il T.A.R. Lazio ha avuto modo di confermare che *“la manifesta illogicità e incongruità”* sono gli *“unici strumenti attraverso i quali la discrezionalità tecnica possa essere sindacata nel nostro ordinamento”* (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 13.11.2009, n. 11121).

Nella specie le misure contestate sono il frutto di una complessa interlocuzione tra gli Uffici ministeriali e quelli della Cassa, che ha condotto ad un progressivo perfezionamento delle misure adottate, nella logica della massima garanzia della stabilità finanziaria dell'Ente e della massima tutela dei diritti degli iscritti presenti e futuri.

Ciò posto, tra le varie censure mosse dalla ricorrente, vi sarebbe l'indeterminatezza della delega conferita dall'art. 21, comma 9, alla Cassa Forense, sul presupposto che non dovrebbe essere lasciato all'arbitrio dell'Ente di previdenza la determinazione della contribuzione. A tale proposito, va rilevato che la Cassa Forense è Ente pienamente autonomo nelle determinazioni di

competenza e, dunque, il legislatore ha lasciato alla Cassa la discrezionalità (non arbitrio) che caratterizza la materia, in ragione anche della natura giuridica e all'autonomia dell'ente previdenziale.

In ordine all'autonomia normativa della Cassa, si fa presente infatti che gli enti previdenziali, a seguito della trasformazione in persone giuridiche private – associazioni o fondazioni -, operata dal d.lgs. n. 509/94, devono ritenersi soggetti innanzitutto alla disciplina di cui agli artt. 12 e ss. del codice civile – come previsto espressamente dall'art. 1, comma 2, del decreto -, che ne prevede l'autonomia statutaria e di auto-organizzazione (in applicazione del più ampio principio di autonomia negoziale previsto dall'art. 1322 c.c., secondo il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge), autonomia che può essere limitata dal legislatore soltanto se ciò risulti essere strettamente rilevante per l'attività pubblicistica svolta.

Pertanto, l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 509/94 - che ha attuato la delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell'art. 1, comma 32, della L. n.537/93 -, secondo il quale gli enti privatizzati hanno *“autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta”* e i successivi artt. 3, comma 2, e 1, comma 4, che prevedono che le Casse, proprio in virtù e nell'esercizio di tale autonomia, possono adottare propri Regolamenti e Statuti, con l'unico limite del rispetto di precisi e tassativamente indicati criteri che ne delimitano l'operatività, non fanno altro che fissare i limiti apposti all'autonomia che gli enti previdenziali privatizzati hanno per il fatto stesso della loro natura privata e tali limiti sono da ritenersi legittimi se funzionali ad una migliore realizzazione delle finalità perseguite.

In particolare l'art.1, comma 3, del predetto D.Lgs. 509/94, ha previsto la continuazione dello svolgimento delle attività assistenziali e previdenziali già esercitate in favore degli iscritti, facendo salvo unicamente l'obbligo di iscrizione e contribuzione, anche qui lasciando, pertanto, autonome le Casse nella determinazione della disciplina relativa all'esercizio delle suddette attività.

E ancora l'art. 2, comma 2, fissa come limite generale all'autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti previdenziali il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

E ancora più esplicitamente dispone l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 509/94, che ha previsto, una volta avvenuta la trasformazione in fondazione, la permanenza dell'operatività della disciplina della contribuzione previdenziale già vigente nei singoli ordinamenti degli enti,

lasciando spazio, pertanto, per il prosieguo, data la mancata fissazione in tal sede finanche soltanto di principi e criteri direttivi, all'autonomia normativa delle Casse.

Da quanto sopra si evince, quindi, che gli enti privatizzati hanno poteri di autonomia non soltanto in relazione agli investimenti e alla gestione ed organizzazione complessiva dell'ente, ma anche in ordine alle contribuzioni pretese ed alle prestazioni erogate.

Quanto detto trova conferma nell'art.3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ove si stabilisce che, per *“assicurare l'equilibrio di bilancio”*, gli Enti previdenziali privati possono adottare tutti i necessari *“provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”*.

Anche in questo caso, infatti, è la legge stessa ad individuare lo spazio di autonomia degli enti previdenziali in materia di erogazione delle prestazioni, con l'individuazione dell'unico limite costituito dal principio del *pro rata*.

Si fa, inoltre, presente che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 15/99, si è occupata di alcuni dubbi di legittimità costituzionale, relativi all'art. 1, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 509/94, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto il D.Lgs. in esame – disponendo che lo statuto degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private sia ispirato a criteri di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti - avrebbe superato i limiti della delega prevista dall'art. 1, comma 33, della legge n. 537/93, la quale non prevedeva alcuna limitazione per la composizione degli organi collegiali, affermando, per contro, la necessità di garantirne l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. La Corte, pur rigettando la questione di costituzionalità – ritenendo, pertanto, legittima e non eccedente la delega legislativa la previsione del rispetto dei vigenti criteri di composizione degli organi collegiali -, ha comunque riconosciuto la piena autonomia degli enti privatizzati, osservando che *“la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati [...] non attiene tanto alla struttura dell'ente, quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni”* e precisando ancora che è pienamente ammissibile, nel rispetto della delega conferita dalla legge n. 537/93, *“l'eventuale indicazione di limiti entro i quali l'autonomia debba essere esercitata”*; la Consulta ha affermato, inoltre, che i limiti individuati dal decreto legislativo, in attuazione della delega, riguardano soltanto *“lo statuto che deve essere adottato*

*dai competenti organi degli enti contestualmente alla trasformazione dell'ente in associazione o fondazione” e tale previsione “non tocca minimamente, quindi, le successive vicende della vita dell'ente”, che può, pertanto, nel corso del tempo modificare lo statuto ed adottare propri regolamenti.*

Ciò posto, si rileva che nella materia dei contributi non è neanche prevista alcuna limitazione al potere normativo degli enti privatizzati, analogamente a quanto accade in altri settori.

Si rileva, in proposito, che il Consiglio di Stato, nel parere n.1530/97 - parere richiesto proprio dalla Cassa Forense in ordine al valore precettivo o meramente programmatico della disposizione di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 335/95, in materia di determinazione della base pensionabile in ipotesi di anzianità inferiore a quindici anni, maturata presso gli enti previdenziali privatizzati –, rilevando che la norma in esame ha riconosciuto a tali enti “*una sfera di autonomia senza dubbio maggiormente ampia rispetto alle previsioni già contenute nel D.lgs. n. 509/94*”, ha riconosciuto, stante il valore meramente programmatico e non precettivo della suddetta norma, la facoltà delle Casse professionali di aumentare, con apposita delibera, il periodo di riferimento della base pensionabile ai fini del calcolo della pensione, al di là di quanto stabilito dalle leggi previgenti.

Si può, pertanto, affermare che alla Cassa, a partire dal momento della sua trasformazione in fondazione – con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e ss. del codice civile-, è stata riconosciuta piena facoltà di derogare alle leggi previgenti, laddove non vi sia un esplicito limite contrario e quando ciò è necessario per garantire l'equilibrio dell'Ente e la regolare erogazione delle prestazioni agli iscritti.

Ciò posto, la Corte Costituzionale ha affermato che i diritti previdenziali possono essere modificati e anche drasticamente ridotti, in quanto debbono essere bilanciati con l'interesse al contenimento della spesa e al mantenimento dell'equilibrio di *bilancio* (*oltre alle citate sentenze n. 417 del 1996 e n. 99 del 1995, cfr. n. 127 del 1997*), perché soltanto la tutela di questi interessi può far sì che per il futuro possa essere assicurato il godimento degli stessi diritti previdenziali (*cfr. Corte Cost. n. 2 del 1994*).

Invero, autorevole conferma di quanto sopra esposto circa l'autonomia della Cassa Forense e circa la sua discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti più opportuni in materia previdenziale in genere e, in particolare, nella materia dei contributi, viene dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24202/2009, resa in una vertenza avente come parte la Cassa Forense (*confermata da Cass. 19981/2017 e da Cass. n. 12209/2011*), ha affermato che gli enti previdenziali privatizzati sono provvisti di autonomia

che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge e ad adottare provvedimenti in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, incidendo sulla materia contributiva, tacitamente abrogando la previsione in senso contrario di precedente disposizione di legge (*in senso conforme, Corte d'Appello di Roma, n. 7598/2012; Corte d'Appello di Salerno, n. 464/09; Corte di Appello di Genova n. 707/2011; Trib. di Palermo n. 1064/2012; Trib. Trani n. 4841/2011; Trib. Genova n. 20/2010; Trib. di Milano, n. 3380/09; Trib. di Santa Maria Capua Vetere, n. 331/09; Trib. Milano, n. 3357/2008 e Trib. Catanzaro, n. 2097/2008; Tribunale di Salerno sent. n. 3818/09*).

Anche il Consiglio di Stato, recentemente, ha ribadito la natura assolutamente privatistica delle casse professionali e, dunque, la loro piena autonomia nelle materie di competenza, fermi restando i controlli previsti dalla disciplina vigente (Ministeri vigilanti, Corte dei Conti) (*Cons. Stato, 1 ottobre 2014, n. 4882*).

Da ultimo, si rileva che la Corte Costituzionale, nella recentissima ordinanza n. 254/2016 del 18.10.2016, in ordine alla questione attinente la legittimità dei Regolamenti emanati dalla Cassa, ha, tra l'altro, affermato che i Regolamenti adottati dalla Cassa “sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali” e che “questo assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione della materia, come osservato anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24202”.

Circa l'asserita regolamentazione della materia, da parte della Cassa, oltre la delega legislativa, si osserva che, in realtà, il regolamento approvato involge esclusivamente la tematica dei contributi dovuti da parte dei soggetti nuovi iscritti. Pertanto, la Cassa è rimasta nell'ambito della delega legislativa, ferma sempre restando l'autonomia normativa che caratterizza la Cassa stessa, di cui si è scritto innanzi.

Ciò posto, per quanto riguarda l'asserita violazione dei principi fondamentali per l'esercizio della professione, che sarebbe soggetta solamente all'abilitazione professionale e non ad altro, va da sé che l'obbligo della contribuzione previdenziale è connaturato all'esercizio stesso di ogni attività lavorativa, che si tratti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o libera professione. L'art. 38 della Costituzione tutela la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in ogni sua forma, prevedendo adeguati diritti ai quali non possono non corrispondere altrettanti obblighi per creare le provvidenze necessarie.

A tale riguardo, si evidenzia che l'art. 1 della citata l. n. 335/95, al comma 2, precisa che le

disposizioni della legge medesima *“costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”* e, al precedente comma 1, afferma espressamente la necessità di garantire *“l’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi”*.

Inoltre, l’art. 2, comma 25, della stessa l. n. 335/95 prevede che la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, si deve realizzare in conformità ad una serie di principi e criteri direttivi, tra cui l’assicurazione per i soggetti per i quali non è possibile l’iscrizione alle forme di previdenza obbligatoria realizzate dagli enti di cui al D.Lgs. 509/94 alla gestione separata istituita presso l’INPS di cui al successivo comma 26 (cui sono tenuti *“i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”*), in linea con la *ratio* principale della riforma introdotta dalla l. n. 335/95, che è quella di far sì che ogni tipo di attività, anche se residuale, abbia una copertura assicurativa, nel rispetto, peraltro, delle peculiarità delle tipologie di attività e dei vari organismi assicurativi. Inoltre, il successivo art. 3, comma 3, della medesima legge n. 335/95, afferma espressamente che ogni intervento normativo delegato al Governo sulla base della stessa norma deve tener conto della *“specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle differenti prestazioni assistenziali e previdenziali”*.

In sostanza, la legge n. 335/95 prevede coperture assicurative diverse a fronte di attività professionali diverse, ma, soprattutto, l’obbligo della copertura previdenziale per ogni attività lavorativa.

Peraltro, anche il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111/11, ha stabilito espressamente che *“per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”*.

Ed invero, medesima è la *ratio* della novella della l. n. 247/12, che, all’art. 21, comma 8, ha

statuito che *“l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*, precisando, al successivo comma 10, al fine di circoscrivere la sfera di applicazione dell’art. 2, comma 26, della l. 335/95 con riferimento alla gestione separata INPS, che *“non è ammessa l’iscrizione ad alcuna forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*.

Ciò posto, con riferimento a quanto asserito in ordine al fatto che l’imposizione dell’obbligo di iscrizione alla Cassa, con conseguente imposizione dell’obbligo contributivo, introdurrebbe un ulteriore requisito, oltre a quello dell’iscrizione all’albo professionale, per l’esercizio della professione, ossia quello della capacità contributiva, si fa presente che l’obbligo di contribuzione alla Cassa – come ha avuto modo di osservare da tempo la Corte Costituzionale (*sent. n. 132 del 4 maggio 1984*) ancor prima dell’entrata in vigore della l. n. 247/12 – *“non introduce un’ulteriore condizione, rispetto a quella dell’esame di abilitazione prevista dall’art. 33 Cost., per l’esercizio dell’attività professionale, con conseguente violazione di tale precetto, nonché di quelli racchiusi negli artt. 35 e 38 Cost.. Tali censure urtano contro l’ovvia constatazione che gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell’esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell’imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio”*.

Si fa, inoltre, presente, che l’art. 21 della l. n. 247/12, al comma 1, prevede espressamente che *“la permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”*; il fatto che la norma seguiti escludendo espressamente il criterio reddituale (*“con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale”*) per l’accertamento delle condizioni di esercizio della professione che consentono l’iscrizione e la permanenza stessa nell’albo professionale, non implica, peraltro, che l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente non comporti di per sé l’inevitabile presenza di un rientro economico e, pertanto, di una capacità contributiva, che, peraltro, alla luce dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n. 55/2014, giustifica in pieno il versamento alla Cassa quanto meno della contribuzione minima dovuta in virtù dell’iscrizione. Infatti, sebbene il D.M. si applichi laddove non vi sia stata la previa determinazione in forma scritta tra l’avvocato e il cliente, è evidente che, alla luce dei parametri fissati dal legislatore, un avvocato che eserciti la professione dovrebbe conseguire redditi comunque tali da garantirsi un futuro previdenziale con il proprio ente di previdenza. In tale ottica, a proposito della presunta violazione della concorrenza che sarebbe ingenerata dal

regolamento appena entrato in vigore, non può non sottacersi che, semmai, una forma di violazione della concorrenza potrebbe aversi invece proprio da parte di quegli avvocati che – secondo la prospettazione della ricorrente –, in quanto alla soglia dell'indigenza, non debbono essere sottoposti a obblighi previdenziali e, quindi, non debbono essere tenuti al versamenti dei contributi, potendo così praticare migliori condizioni economiche al cliente rispetto alla generalità degli iscritti agli albi, tenuti invece al rispetto di tutti i diritti-doveri nei confronti dell'ente previdenziale di categoria.

Occorre evidenziare, peraltro, che l'obbligo della contribuzione minima sussiste anche in altri ordinamenti previdenziali, non solo dei liberi professionisti, ma anche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Infatti, la legge 2.8.1990, n. 233 prevede, all'art. 1, comma 3, il *“livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali”*, che è fissato *“nella misura del minimale annuo di retribuzione”*. La legge 31.12.1991, n. 415, poi, dispone, all'art. 6, comma 7, la rideterminazione (a decorrere dal 1.1.1992) del livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi della sopra illustrata legge n. 233/90. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla normativa in questione giudicando manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale mosse avverso tale normativa (*Cass., 23.12.1999, n. 14498*), sul presupposto che *“il rapporto tra prelievo fiscale e prelievo contributivo può avere rilievo, come ha evidenziato il Procuratore Generale nel corso della discussione, con riferimento ai contributi dovuti per le prestazioni sanitarie, le quali non sono rapportate individualmente alla contribuzione ma sono eguali per tutti, anche per coloro che non hanno alcuna occupazione; e considerato altresì che per il raggiungimento della tutela della salute, che è il fine pubblico cui è predisposto il Servizio sanitario nazionale, deve provvedere tutta la collettività e quindi il suo finanziamento avviene attraverso il sistema fiscale, per cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alla relativa spesa in ragione della sua capacità contributiva. Il medesimo rapporto non può avere rilievo invece per la contribuzione dovuta per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella quale, disciplinata anche su base assicurativa oltre che su quella solidaristica come in genere qualsiasi forma di tutela previdenziale, deve ammettersi la presenza di una relazione sinallagmatica tra obbligazione contributiva e prestazione previdenziale”*. Non va inoltre tralasciata la relazione fra reddito minimo imponibile di cui al citato art. 1, terzo comma, e calcolo del trattamento pensionistico, dovendosi prendere in



considerazione ai sensi dell'art. 5, comma ottavo, della medesima legge n. 233 del 1990, anche in assenza di reddito di impresa, per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello minimo, per cui sarebbe irragionevole non tenere conto del livello minimo di reddito ai fini della contribuzione dovuta dall'iscritto alla gestione e poi invece considerarlo ai fini del calcolo della pensione. D'altra parte non sembra potersi escludere l'esigenza, ravvisabile nella imposizione di un limite minimo di reddito al fine della determinazione della prestazione contributiva, di mantenere una certa proporzionalità tra prestazione contributiva e prestazione previdenziale, avuto riguardo anche alle necessità di contenimento della spesa pubblica previdenziale, che certamente ispirano la tendenza della legislazione pensionistica più recente, diretta alla progressiva sostituzione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico, da retributivo a contributivo.

Manifestamente infondato è pure l'altro rilievo di illegittimità costituzionale della norma per la violazione dell'art. 3 Cost., laddove si sostiene la ingiustizia della disposizione in esame rispetto agli iscritti alla gestione che pur non riuscendo a conseguire un reddito pari al minimo vengono assoggettati al medesimo onere contributivo dei commercianti ed artigiani che hanno un effettivo reddito pari al livello minimale. Non sussiste infatti l'ingiustizia lamentata, essendo la previsione di una contribuzione determinata diretta ad assicurare un livello di pensione corrispondente.

Per quanto riguarda, inoltre, la lamentata non corrispondenza tra contribuzione e prestazioni erogate dalla Cassa, si rammenta che, con la citata decisione n. 132 del 4 maggio 1984, la stessa Corte Costituzionale ha posto in evidenza come nell'esperienza italiana si possano individuare due tipologie di sistemi previdenziali, quello definibile come "mutualistico" e quello, tuttora attuale, definibile come "solidaristico".

Il secondo (definito "solidaristico") è caratterizzato *dalla "riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all'intero di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione e, per altro verso, dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali"* (nello stesso senso anche Corte Cost. n. 173/1986).

In tale sistema "i contributi vengono in considerazione, in ragione del prelievo tra tutti gli appartenenti alla categoria secondo la loro capacità contributiva, unicamente quale strumento finanziario della previdenza, mentre le prestazioni sono proporzionate soltanto allo stato di bisogno (sia esso considerato uguale o no per tutti i soggetti)"...Una volta stabilito che il requisito è soltanto un modo di essere proprio del tipo mutualistico e che, viceversa,

*l'abbandono di esso è un modo di essere proprio del tipo solidaristico (cui il sistema in argomento si adegua), le censure stesse mostrano tutta la loro fragilità. Tanto va detto delle censure [...] concernenti la contrapposizione [...] fra il carattere assoluto e gravoso degli obblighi previdenziali imposti e quello condizionato e limitato dei benefici previdenziali perseguibili dai professionisti [...]. Ma altrettanto va affermato delle censure [...] concernenti la contrapposizione, fra l'assolutezza e gravosità degli obblighi previdenziali imposti e l'aleatorietà e ristrettezza dei benefici previdenziali perseguibili [...]. Valgono per tali censure, e vanno pertanto ribadite e anzi riformulate in termini più generali, le conclusioni raggiunte dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, secondo le quali "l'assunto di irrazionalità ai sensi dell'art. 3 Cost. del sistema vigente" (della previdenza forense, risultante dalla legge n. 319 del 1975 e, ora, dalla legge n. 576 del 1980) "per mancata proporzionale corrispondenza tra oneri personali contributivi e misura della pensione, non è accoglibile". E correlare invece tali benefici, nelle condizioni di acquisto, agli specifici fini previdenziali insindacabilmente assunti dal legislatore sulla base della valutazione dei presupposti e delle disponibilità finanziarie, e, nella misura, allo stato di bisogno" (nello stesso senso, cfr. la sentenza del Tribunale di Milano n. 2957 del 21.05.2010, che espressamente richiama la sentenza della Corte citata).*

Si rileva, inoltre, che, in altro giudizio, nel quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del divieto, vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema cosiddetto retributivo, le quote di retribuzione eccedenti un determinato limite massimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173/1986, ha espressamente evidenziato che l'imposizione *"contributiva previdenziale non è un'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un rapporto che si riconduce alla logica assicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni. Inoltre, il detto prelievo è anche giustificato dal principio generale secondo cui il costo di un fattore della produzione deve essere posto a carico del settore produttivo in cui opera per evidenti ragioni di corretto funzionamento di mercato"*.

In tal sede, la Corte ha ribadito che il sistema di tipo solidaristico *"è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri previdenziali ai principi della solidarietà secondo il modello della sicurezza sociale, sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria di lavoratori, nonché*

dalla irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni.... I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono prelevati in parte dai datori di lavoro e dagli stessi lavoratori delle diverse categorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni. Il sistema, informato - si ribadisce - al modello della sicurezza sociale ed ai principi della solidarietà operanti nei confronti dei membri della collettività (sentt. nn. 132 e 133 del 1984), abbraccia tutte le manifestazioni della mutualità ed attua un principio di collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di prevenzione e di difesa contro i rischi protetti (dell'invalidità, della vecchiaia, degli infortuni). Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi (sent. n. 146/72). Risulta superata la concezione più tradizionale della tutela previdenziale secondo la quale la pensione è il mero corrispettivo dei contributi versati dal lavoratore o per il lavoratore, sicché questi avrebbe sempre il diritto di percepirla nella misura corrispondente ai contributi versati. L'adempimento dell'obbligo contributivo corrisponde alla soddisfazione di un interesse diverso e superiore a quello egoistico del singolo soggetto protetto e la realizzazione della tutela previdenziale corrisponde al perseguimento dell'interesse pubblico e, cioè, di tutta la collettività [...] né va trascurato di sottolineare che, accanto ai trattamenti minimi via via integrati, vi sono anche le pensioni sociali, le pensioni di invalidità, mentre le pensioni di alcune categorie di lavoratori, specie degli autonomi, hanno di contro solo una minima contribuzione [...]. In tale situazione rimane sempre oggetto di una scelta di politica economico-sociale e, quindi, resta affidato alla discrezione del legislatore il ricorso al prelievo fiscale anziché al prelievo contributivo. In altri termini, si tratta di stabilire se convenga una più netta separazione tra assistenza e previdenza con il conseguente inquadramento nella prima della pensione sociale, dei trattamenti minimi, delle loro perequazioni ed integrazioni, delle integrazioni pensionistiche a favore di lavoratori con esigue contribuzioni ed il loro finanziamento a carico dello Stato con imposizioni fiscali a carico di tutti i cittadini, compresi i lavoratori, lasciando che la previdenza si autofinanzi con un impianto contributivo ed un costante apporto retribuzione-pensione; o se, invece, possa essere preferibile assicurare al lavoratore una pensione adeguata corrispondente ai contributi versati e rendere, nel contempo, possibile il ricorso ed altre forme integrative”.

Quanto alla pretesa lesione del principio della libera concorrenza stabilito sia dall'ordinamento comunitario, sia dall'art. 41 della Costituzione, lesione che deriverebbe dall'obbligo per tutti gli avvocati, anche se non producono reddito professionale, di contribuire obbligatoriamente alla Cassa Forense, ovvero, in difetto, di cancellarsi dall'Albo professionale, si rappresenta che

appare, anzitutto, inconferente il richiamo agli artt. 101 e 102 del TUEF effettuato dalla ricorrente.

Infatti, le norme suindicate vietano, rispettivamente, le intese tra imprese finalizzate al restringimento della concorrenza, nonché l'abuso di posizione dominante sul mercato da parte di una o più imprese. Non si vede, quindi, come tali fattispecie possano applicarsi alla Cassa Forense, la quale non è un'impresa privata e non agisce in regime di concorrenza sul libero mercato, bensì è un ente istituito per legge al fine di gestire una forma di previdenza e assistenza obbligatoria ed esclusiva, il quale è tenuto ad assicurare in favore degli avvocati le prestazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla stessa legge.

Inoltre, la contribuzione obbligatoria degli iscritti non è certamente finalizzata, come ritengono i ricorrenti, a costituire uno sbarramento all'accesso alla professione, bensì si rende necessaria al fine di poter assolvere ai suindicati compiti istituzionali dell'Ente – come meglio precisato al precedente punto 5) -, tenuto conto, peraltro, che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 509/94, la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio della Cassa Forense.

Va, peraltro osservato come il legislatore comunitario si sia espressamente occupato, attraverso la Direttiva n. 2006/123/CE, di disciplinare la concorrenza dei servizi nel mercato interno, stabilendo quali sono i requisiti ai quali gli Stati membri non possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizi sul proprio territorio. Al riguardo, si rileva che né l'art. 14, il quale elenca i requisiti vietati, né l'art. 15, il quale indica i requisiti soggetti a valutazione, fanno alcun riferimento all'obbligo di versare contributi di natura previdenziale o comunque imposti dalla legge e che, anzi, l'art. 14, al punto 7), stabilisce che non può essere pregiudicata "la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali".

Inoltre, anche il legislatore nazionale ha provveduto, con l'art. 3 del D.L. n. 138/11, convertito in legge n. 148/11, citato dai ricorrenti, ad abrogare le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni. In tale norma, al comma 9, sono espressamente elencate tutte le forme di restrizione vietate dalla legge e tra queste non si fa alcun riferimento all'obbligo di versare contributi di natura previdenziale o comunque imposti dalla legge.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 5797/2016, ha ritenuto non sussistente alcuna violazione del diritto comunitario, "poiché l'iscrizione alla Cassa non è un ostacolo alla concorrenza né crea discriminazioni tra gli operatori della medesima categoria professionale, una volta accertato che tale iscrizione è obbligatoria per tutti costoro e che, come visto, il regolamento di

attuazione prevede una disciplina più leggera per chi trovasi in condizioni economiche meno favorevoli (per minore volume di affari e per minore anzianità di iscrizione, quindi, presumibilmente, con minor capacità economica)”.

In relazione poi alle pretese violazioni della Costituzione e dei principi comunitari dell'art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/12, in quanto la detta norma subordinerebbe il diritto di esercitare la professione di avvocato al possesso di adeguati requisiti patrimoniali e/o reddituali, necessari per poter adempiere all'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali, si rappresenta, in primo luogo, che, al 31.12.2013, erano iscritti alla Cassa Forense in base alla normativa previgente al Regolamento di attuazione dell'art. 21 della L. n. 247/12 e versavano i contributi minimi obbligatori circa 34.000 avvocati che dichiaravano redditi professionali inferiori ad Euro 10.300,00, soglia al di sotto della quale l'iscrizione alla Cassa non era obbligatoria, come meglio precisato innanzi. Tale dato smentisce l'asserzione dei ricorrenti circa l'impossibilità di versare la contribuzione previdenziale per i professionisti privi di un adeguato reddito professionale.

Del resto, la necessità di fornire adeguate garanzie da parte dei professionisti, sostenendone i relativi oneri a prescindere dai redditi professionali prodotti, è confermata dall'art. 5 del D.p.r. n. 137/12, il quale stabilisce che *“il professionista è tenuto a stipulare, anche per tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”*, senza distinguere tra professionisti che producano redditi professionali più o meno elevati e senza esonerare chi non produca alcun reddito. Inoltre, anche l'art. 12 della L. n. 247/12 prevede l'obbligo, per tutti gli avvocati, di stipulare una *“polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione”*, nonché una *“polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti”*, stabilendo che *“la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare”*.

Peraltro, va rilevato che il costo delle suindicate polizze assicurative obbligatorie dovrebbe essere anche superiore all'importo dei contributi minimi che gli avvocati attualmente iscritti al solo Albo professionale dovranno versare una volta iscritti anche alla Cassa Forense, tenuto conto che, in virtù delle agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della L. n. 247/12, i contributi minimi obbligatori risultano in definitiva essere pari ad Euro 695,00 per i nuovi iscritti che non abbiano un reddito superiore ad Euro 10.300,00,

come meglio esposto innanzi.

Inoltre, il meccanismo che prevede il versamento di contributi minimi anche da parte dei contribuenti privi di reddito o con redditi modesti viene applicato, senza che siano stati rilevati profili di incostituzionalità, neanche di irragionevolezza o iniquità, anche in altri settori, come ad esempio nel campo degli studi universitari, che richiedono il pagamento di apposite tasse obbligatorie e che sono, peraltro, propedeutici all'avvio delle professioni. Infatti, fermi restando i casi particolari che danno diritto all'erogazione di borse di studio, l'art. 18, comma 8, del D. Lgs. n. 68/12 in materia di diritto allo studio stabilisce che *"le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP (Livelli essenziali delle prestazioni.) del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro"*. Pertanto, anche lo studente che appartiene alla fascia più bassa è tenuto a versare la tassa minima pari ad Euro 120,00, necessaria per poter frequentare le lezioni e superare gli esami al fine di conseguire la laurea, il cui raggiungimento è, peraltro, propedeutico all'accesso alle professioni. Orbene, anche i più meritevoli, dunque, ancorché presumibilmente non lavoratori, debbono corrispondere determinati importi per vedersi riconosciuto il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; non si vede dunque perché mai dei lavoratori non possano fare fronte al pagamento di un contributo ai fini previdenziali decisamente modesto e finalizzato alla copertura previdenziale e assistenziale, in conformità alle previsioni dell'art. 38 Cost..

Fermo restando quanto sopra, va altresì rilevato, sotto il profilo del concreto funzionamento del rapporto previdenziale forense, che, in virtù dell'automatismo tra l'iscrizione all'Albo professionale e l'iscrizione alla Cassa Forense, l'avvocato godrà immediatamente, per il solo fatto di essere iscritto alla Cassa, sia dei benefici di natura assistenziale erogati dall'Ente (più innanzi già precisato), sia della copertura assicurativa sanitaria derivante da apposita convenzione stipulata dalla Cassa in favore degli iscritti, prestazioni che vengono finanziate

grazie alla contribuzione versata da tutti gli avvocati. Qualora, pertanto, l'avvocato che dichiara di non avere prodotto alcun reddito professionale, venisse totalmente esonerato dal versamento dei contributi - come chiedono i ricorrenti, sostenendo la necessità di una contribuzione proporzionale ai redditi, senza obbligo di corrispondere i contributi minimi - il professionista verrebbe a godere delle suindicate prestazioni assistenziali ed assicurative completamente a spese degli altri iscritti, così godendo di una disparità di trattamento e, di fatto, di un indebito arricchimento.

Risulta, inoltre, inconferente, trattandosi di contribuzione previdenziale, il riferimento all'art. 53 della Cost. che riguarda i tributi in senso proprio. In merito, si osserva che recentemente il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 678/2016, analizzando tale censura ha richiamato la Suprema Corte laddove, in caso analogo, ha precisato: *“In tema di retribuzione imponibile ai fini dei contributi assicurativi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, sollevata - in relazione agli artt. 23 e 53 Cost. - sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva, sia perché detto principio riguarda solo i tributi in senso proprio, sia perché le prestazioni patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi contrarie al principio di ragionevolezza quando non corrispondono ad alcun presupposto economico non strettamente proporzionato alla capacità del singolo debitore; sia perché il riferimento alle retribuzioni generalmente pagate dai datori di lavoro appartenenti alla categoria corrisponde ad una scelta politica discrezionale del legislatore, non implausibile né irragionevole (Cass., n- 16762/2003)”*.

Si rileva, inoltre, che recentemente il Tribunale di Castrovillari, con l'ordinanza del 19.05.2015 nonché il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 360/2015, si sono soffermati, in particolare, sui precedenti della Corte Costituzionale, che in più occasioni è stata chiamata a pronunciarsi sulla connotazione di tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla conformità al principio di progressività ex art. 53 della Costituzione e ha sempre ribadito il concetto per cui l'imposizione contributiva previdenziale non è un'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un rapporto che si riconduce alla logica assicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni (*ex multis, Corte Cost., sentenze nn. 167 e 173 del 1986*).

Dal canto suo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, in materia di contribuzione previdenziale

forense, con la sentenza n. 4146 del 15 maggio 1990, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività. Infatti, la Cassazione ha affermato che “la connotazione tributaria del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa è da escludersi sulla scorta delle considerazioni svolte da Corte Cost. 167/86”, ragion per cui non c’è violazione dei principi di progressività in ordine alla contribuzione previdenziale forense, “non essendo estensibili alle contribuzioni previdenziali i principi di progressività stabiliti dall’art. 53 Cost.” (In senso analogo recentemente: Trib. Roma, n. 5796/2016).

Alla luce dei citati principi giurisprudenziali innanzi riportati, la previsione di un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli esercenti la professione forense è senz’altro giustificata, quale esplicazione del principio di solidarietà cui è ispirato il sistema previdenziale forense e ciò, peraltro, pone le basi di legittimità per una normativa che fissi dei minimi contributivi slegati dalla progressività e proporzionalità con il reddito dell’avvocato, imponendo di far riferimento, per statuire sulla validità della legge, al mero criterio della ragionevolezza della previsione.

Non si può, del resto, concordare con l’asserzione della ricorrente secondo i quali l’unico requisito per l’accesso alle professioni regolamentate deve essere quello dell’abilitazione, costituendo ogni altra prestazione richiesta un’indebita violazione della concorrenza e una discriminazione in base al reddito. In proposito va osservato che codesto stesso giudice - con riferimento al ricorso di alcuni avvocati avverso l’adozione da parte del Consiglio dell’Ordine del Regolamento per la formazione continua, in quanto quest’ultimo costituirebbe un indebito ed ulteriore requisito per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati ed in quanto, inoltre, la previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli avvocati rappresenterebbe una prestazione patrimoniale imposta - ha, tra l’altro, affermato che, “quanto alla previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine, innanzitutto non può configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, il contributo, determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall’ente, stabilito quale corrispettivo dell’erogazione di un servizio o dell’offerta di un bene, atteso che ricadono nell’ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall’amministrazione in mancanza di un collegamento con un’utilità offerta dall’ente (Consiglio Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l’utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942). Aggiungasi che, comunque, è stata dedotta la violazione dell’art. 23 della Costituzione Italiana



*sulla base di un presupposto – quello che, in base all'evocato parametro costituzionale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve essere determinata integralmente dalla legge – erroneo, in quanto il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 26 ottobre 2007, n. 350)” (Tar Lazio, n. 7081/09).*

Del resto, anche l'iscrizione e la permanenza nell'Albo degli avvocati comporta il pagamento di un contributo obbligatorio, ex art. 14 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44. In proposito, la Suprema Corte ha affermato che *“il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all'ente Consiglio, una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine. Siffatta tassa si configura come una quota associativa rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.... Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto” (Cass., Sez. Un., ord. n. 1782/11).*

Con riferimento alla contestazione relativa ad una presunta violazione del regolamento generale della Cassa in quanto non sarebbe stata rispettata la procedura ivi prevista per l'approvazione del regolamento nella seduta del Comitato dei Delegati del 20 giugno 2014, occorre precisare che la disposizione in questione riguarda le modalità delle riunioni per modifiche allo statuto o ai regolamenti (ovviamente quelli vigenti), ma non era questa la fattispecie concreta, in quanto, come innanzi precisato, il regolamento è stato approvato dal Comitato dei Delegati il 31 gennaio 2014 e nella riunione del 20 giugno 2014 l'ordine del giorno è stato integrato per recepire le osservazioni al regolamento formulate dal Ministero vigilante con la nota del 5 giugno 2014, trattandosi – quella del 20 giugno - della prima riunione utile del Comitato dei Delegati. In questo caso, si trattava di apportare le poche modifiche e integrazioni richieste dal Ministero ad un testo di regolamento non ancora vigente, non già di modificare un regolamento cogente. Una volta portato a termine l'iter di approvazione, eventuali osservazioni o

integrazioni suggerite dai Ministeri vigilanti vengono recepite in unica seduta, come avvenuto in ogni occasione anche in passato.

Peraltro, tale censura della ricorrente appare assolutamente tardiva, trattandosi di seduta del Comitato dei Delegati intervenuta in data 20 giugno 2014.

**Da ultimo, si rappresenta che, ad oggi, nelle cause promosse da altri professionisti in materia analoga, i Tribunali si sono sempre pronunciati in senso favorevole alla legittimità dell'art. 21 della legge 247/2012 e del relativo Regolamento di attuazione emanato dalla Cassa. (Trib. Roma, n. 678/2016; Trib. Roma, n. 5797/2016; Trib. Chieti, n. 103/2016; Trib. La Spezia, n. 360/2015; Trib. Tivoli, n. 653/2016; Trib. Tivoli, n. 983/2016; Trib. Modena, ordinanza del 24.02.2016; Trib. Vallo della Lucania, ordinanza del 13.06.2016; Trib. Caltagirone, ordinanza del 29.02.2016; Trib. Catrovillari, ordinanza del 19.05.2015; Trib. Udine, decreto n. 1116/2015).**

.....

### **Domanda riconvenzionale**

Qualora la cartella opposta dovesse essere annullata per vizi di forma, si chiede la condanna della professionista *de qua* al pagamento diretto alla Cassa degli importi dovuti, iscritti nel ruolo 2016.

Ribadita l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi esposti da parte ricorrente per quanto sopra esposto, e ribadito che l'eventuale accoglimento degli stessi, invaliderebbe solo ed esclusivamente la procedura esattiva senza incidere sul credito dovuto all'Ente Previdenziale, in via gradata e riconvenzionale, qualora l'Adito Giudice ritenesse di invalidare la procedura di riscossione, si chiede di voler accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo per cui è causa (*in tal senso: Tribunale di Roma, n. 14109/2013, n. 10914/2013, n. 18292/2012, n. 9288/2012, n. 10477/2010 e n. 2308/2011; Tribunale di Salerno, n. 5290/2010; Tribunale di Siena, n. 29/2011; Tribunale di Oristano, n. 101/2012 in atti nella memoria difensiva depositata in data 14.07.2014 e tante altre che, occorrendo, ci si riserva di depositare*).

Per tanto, la resistente Cassa, in persona del suo Presidente pro tempore, legale rappresentante, Avv. Nunzio Luciano, rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. Michele Maresca, suo procuratore e difensore, nuovamente impugnando il proposto ricorso, perché del tutto inammissibile, ed in ogni caso infondato nel merito, in via subordinata,

### **spiega formale domanda riconvenzionale**

chiedendo, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione

proposta dal ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, di voler accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo per cui è causa.

Tanto premesso il sottoscritto Avv. [REDACTED] nella qualità di procuratore e difensore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,

### **CONCLUDE**

perché l'adito Giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 416 e 418 c.p.c. voglia fissare la nuova udienza della causa, revocare il provvedimento di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, e così provvedere:

#### **IN VIA PRINCIPALE**

- 1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;

#### **IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE**

- 2) Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dalla ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo per cui è causa (€ 869,26), oltre interessi dal dovuto al saldo;
- 3) Emettere ogni ulteriore, conseguenziale provvedimento di Legge;
- 4) Provvedere, come di Giustizia, per le spese del giudizio.

Si allegano depositandoli:

- 1) Anagrafica e Status dell'Avv. Giovanna Renella;
- 2) report di verifica invio mod. 5 (prospetto dichiarazioni) dall'anno 2014 all'anno 2017;
- 3) prospetto ruolo 2016;
- 4) riepilogo contributi dovuti/versati anni 2014, 2015 e 2016;
- 5) nota della Cassa del 10.12.2014, prot. n. 2014/151245 con relativa ricevuta della raccomandata A/R del 23.12.2014;
- 6) nota della Cassa del 20.01.2015, prot. n. 2015/8360;
- 7) modello 5/2015 (redditi 2014), trasmesso dalla professionista *de quo* in data 05.09.2015;
- 8) modello 5/2016 (redditi 2015), trasmesso dalla professionista *de quo* in data 29.09.2016;
- 9) modello 5/2017 (redditi 2016), trasmesso dalla professionista *de quo* in data

- 30.07.2017;
- 10) comunicazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 22.04.2013 effettuata ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 L. 247/2012;
  - 11) nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni deliberato dal Comitato dei Delegati in data 23.07.2010 approvato con D.M. del 23.12.2010 anno (sanzioni dal 01.01.2011);
  - 12) regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 L. 247/2012;
  - 13) regolamento di accertamento dell'esercizio della professione (decreto Ministero della Giustizia n. 47 del 25.02.2016);
  - 14) conto economico Cassa anni 2014/2015;
  - 15) decreto Lgs. n. 116 del 13.07.2017;
  - 16) Sent. Corte Cost. n. 7/2017;
  - 17) Sent. Cass. n. 19981/2017;
  - 18) Sent. Cass. n. 1584/2010;
  - 19) Sent. Cass. n. 9310/2014;
  - 20) Sent. Cass. n. 14149/2012;
  - 21) Sent. Cass. n. 18691/2008;
  - 22) Sent. Cass. n. 3269/2009;
  - 23) Sent. TAR Lazio n. 7353/16;
  - 24) Corte di Appello di Roma n. 1834/2016;
  - 25) Corte di Appello di Napoli n. 7075/2012;
  - 26) Sent. Trib. di Roma n. 678/2016;
  - 27) Sent. Trib. di Roma n. 5797/2016;
  - 28) Sent. Trib. di Roma n. 4805/2017;
  - 29) Sent. Trib. di Roma del 16.01.2017;
  - 30) Sent. Trib. di Roma n. 5768/2017;
  - 31) Sent. Trib. di Roma n. 6805/2017;
  - 32) Sent. Trib. di Roma n. 5171/2017;
  - 33) Sent. Trib. di Roma n. 14109/2013;
  - 34) Sent. Trib. di Roma n. 4068/2016;
  - 35) Sent. Trib. di Roma del 31.03.2016;
  - 36) Sent. Trib. di Roma n. 9288/2012;

- 37) Sent. Trib. di Roma n. 18292/2012;
- 38) Sent. Trib. di Roma n. 21254/2012;
- 39) Sent. Trib. di Roma del 03.04.2014;
- 40) Sent. Trib. di Roma n. 487/2011;
- 41) Sent. Trib. di Roma n. 2308/2011;
- 42) Sent. Trib. di Roma n. 10914/2013;
- 43) Sent. Trib. di Roma n. 10477/2010;
- 44) Sent. Trib. di Roma n. 3529/2014;
- 45) Sent. Trib. di Roma n. 1602/2016;
- 46) Sent. Trib. di Napoli n. 8364/2016;
- 47) Sent. Trib. di Napoli n. 4478/2017;
- 48) Sent. Trib. di Napoli n. 1077/2017;
- 49) Sent. Trib. di Napoli n. 29624/2011;
- 50) Sent. Trib. di Salerno n. 1470/2017;
- 51) Sent. Trib. di Salerno n. 3862/2016;
- 52) Sent. Trib. di Salerno n. 5290/2010;
- 53) Sent. Trib. di Salerno n. 3177/2015;
- 54) Sent. Trib. di Salerno n. 1477/2017;
- 55) Sent. Trib. di Chieti n. 103/2016;
- 56) Sent. Trib. di La Spezia n. 360/2015;
- 57) Sent. Trib. di Larino n. 175/2016;
- 58) Sent. Trib. di Tivoli n. 653/2016 (inerente gli avvocati già iscritti);
- 59) Sent. Trib. di Velletri n. 983/2016;
- 60) Sent. Trib. di Velletri n. 298/2013;
- 61) Sent. Trib. di Brindisi n. 1759/2017;
- 62) Sent. Trib. di Reggio Emilia n. 43/2014;
- 63) Sent. Trib. di Agrigento n. 793/2011;
- 64) Sent. Trib. di Catania n. 5291/2015;
- 65) Sent. Trib. di Santa Maria Capua Vetere n. 758/2013;
- 66) Sent. Trib. di Siena n. 29/2011 (decadenza ruolo);
- 67) Sent. Trib. di Oristano del 09.03.2012;
- 68) Ord. Corte Costituzionale n. 254/2016;
- 69) Ord. Trib. di Modena R.G. n. 149/2016 (accoglimento reclamo Cassa);


- 70) Ord. Trib. di Caltagirone del 29.02.2016 (R.G. n. 1056/2015);
- 71) Ord. Trib. di Caltagirone del 29.02.2016 (R.G. n. 1075/2015);
- 72) Ord. Trib. di Castrovillari n. 4994 del 19.05.2015 (R.G. n. 941/2015);
- 73) Ord. Trib. di Napoli Nord n. 17442 del 23.06.2015 (R.G. n. 1061/2015);
- 74) Decreto di rigetto Trib. di Udine n. 1116/2015 del 04.04.2015 (R.G. n. 153/2015);
- 75) Decreto di rigetto Trib. di Vallo della Lucania n. 3161/2016 del 08.06.2016 (R.G. n. 230/2016).

76) copia del ricorso, ad istanza dell'Avv. Giovanna Renella, notificato alla Cassa.

In applicazione della normativa vigente il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € 869,26 oltre interessi ed accessori e che la spiegata domanda riconvenzionale, inerente la materia previdenziale, è soggetta al pagamento di un contributo unificato di € 43,00.

San Giorgio a Cremano lì, 28.09.2017

Avv



A rectangular box containing a redacted signature, with a handwritten flourish extending from the bottom right corner.